

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3661

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CURTI AURELIO, ARMOSINO, BALDI, BIMA, BRUSASCA,
DONAT-CATTIN, FRANZO, GRAZIOSI, MARTINO EDOARDO,
MELLO GRAND, RAPELLI, SABATINI, SARTI, SODANO**

Presentata il 12 marzo 1962

Norme concernenti l'aeroporto di Torino Caselle

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il continuo progresso della tecnica aeronautica e la sempre maggiore diffusione del mezzo aereo impongono di dotare la città di Torino di un aeroporto adeguato alle più moderne esigenze ed in grado di far fronte a tutte le necessità del traffico nazionale ed internazionale.

Il comune di Torino, già concessionario delle aree demaniali costituenti l'ex aeroporto militare di Caselle in base alla convenzione stipulata con lo Stato il 5 agosto 1949, è disposto ad eseguire tutte le opere occorrenti per la realizzazione di un aeroporto rispondente alle citate caratteristiche e capace non soltanto di soddisfare per lungo tempo le esigenze del traffico aereo che potranno interessare direttamente la città di Torino e la Regione piemontese, ma di funzionare anche come diversione del traffico degli aeroporti delle Regioni circostanti, e perciò agibile da parte degli aeromobili di qualunque tipo e specialità, a condizione di ottenere dallo Stato sia la cessione in uso per la durata di 30 anni degli immobili demaniali sui quali il nuovo aeroporto verrà in parte realizzato, sia la gestione aeroportuale.

Lo stesso comune ha frattanto provveduto ad un'organica programmazione delle opere, deliberandole in apposito piano regolatore ed iscrivendone in bilancio gli stanziamenti necessari.

L'Amministrazione aeronautica, dal canto suo, ha già approvato il piano comunale ed i progetti particolari per l'ampliamento e potenziamento dell'aeroporto e, tenuto conto dell'esperienza acquisita dal comune nel campo della costruzione e gestione aeroportuale, della urgente ed inderogabile necessità di dotare la città di Torino di infrastrutture aeroportuali adeguate alla evoluzione della tecnica e dell'economia dei trasporti aerei, della caratteristica pubblica dell'Ente concessionario, ha autorizzato l'inizio delle opere in attesa del perfezionamento di una nuova convenzione che regoli definitivamente i rapporti di concessione in relazione agli immobili demaniali, ai servizi da esercirsi dallo Stato ed alle riferite richieste del comune di Torino.

Nelle trattative intercorse l'Amministrazione aeronautica ha previsto e concordato tutte le opere, fabbricati, manufatti, impianti e servizi che il comune di Torino dovrà realizzare per rendere funzionale l'aeroporto, riservandosi l'esercizio dei servizi relativi all'assistenza al volo, al controllo della circolazione aerea, all'avvicinamento e all'atterraggio dei velivoli, nonché i servizi meteo e telecomunicazioni di carattere operativo, e deferendo al comune l'espletamento dei rimanenti servizi aeroportuali, analogamente a quanto — in applicazione della convenzione

stipulata nel 1949 — fin qui avvenuto con piena soddisfazione degli utenti.

È quindi opportuno stabilire che il comune di Torino sia abilitato, ai sensi degli articoli da 704 a 713 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, alla gestione dell'aeroporto di Caselle ed alla riscossione dei diritti di approdo, partenza, assistenza, ricovero e di imbarco passeggeri e merci.

È altresì accertato che il comune di Torino ha realizzato sull'aeroporto di Caselle, in zone demaniali escluse dalle aree che si intendono dare in uso, un centro logistico per il personale dell'Aeronautica militare destinato ai servizi di assistenza al volo, con uffici comando, mense, caserme ed alloggiamenti, che sarà ulteriormente aggiornato secondo i criteri e le esigenze già rappresentate dall'Amministrazione aeronautica.

Tali costruzioni diventeranno di proprietà dello Stato al momento del perfezionamento della nuova convenzione o, al più tardi, non appena ultimate.

È stata infine prevista la costruzione sull'aeroporto, a spese del comune di Torino, di un edificio per l'accasermamento del personale della guardia di finanza e polizia di frontiera.

Si tratta ora di perfezionare la istituzione del nuovo aeroporto di Torino, sancendo con provvedimento di legge:

a) la durata trentennale della convenzione che lo Stato deve stipulare con il comune di Torino;

b) la qualifica dell'aeroporto agli effetti degli articoli 704 e 713 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

c) il diritto del comune di Torino a percepire i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24.

A quanto sopra provvede la presente proposta di cui caldeggiando l'approvazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro della difesa è autorizzato a riconoscere, agli effetti degli articoli da 704 a 713 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e per la durata di trenta anni, la qualifica privata dell'aeroporto di Torino Caselle.

Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dal comune di Torino sulla parte dell'aeroporto di Torino Caselle attualmente pertinente al demanio aeronautico diverranno di proprietà dello Stato.

I Ministri della difesa, delle finanze e del tesoro provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari per la esecuzione della presente legge, nonché alla disciplina, mediante apposita convenzione, dei rapporti tra lo Stato ed il comune di Torino, al quale, per il periodo in cui è abilitato all'esercizio dell'aeroporto, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.